

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26910 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 15/10/2026

CARTELLA DI
PAGAMENTO –
IRPEF – ILOR 1992

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27189/2016 R.G. proposto da:
MANNA AVV. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio
studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e
difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., quale
incorporante EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo Ceci,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso in virtù di
procura speciale in calce al controricorso;

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-
tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria – sez. n. 4 - n. 1529/2015, depositata il 21 ottobre 2015;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 15 settembre 2026 dal Presidente Roberta Crucitti.

FATTI DI CAUSA

1. L'agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. notificava, in data 23 gennaio 2006, all'avv. Luigi Manna la cartella di pagamento n. 034-2005-00383819-04-000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 392.573,14 per IRPEF ed ILOR e relativi sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 1992.

2. Avverso tale atto l'avv. Manna proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 307/2012 del 25 giugno 2010, lo rigettava, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria – sez. n. 4, con sentenza n. 1529/2015, pronunciata il 19 marzo 2015 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2015, rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Manna Luigi, sulla base quattro motivi.

Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (incorporante Equitalia Sud s.p.a.) e l'Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l'adunanza in camera di consiglio dell'11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

Con ordinanza interlocutoria n. 31058 del 4 dicembre 2024 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in quanto il ricorrente Manna Luigi risultava deceduto il 1° luglio 2018, e la comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza agli eredi Manna Francesco e Manna Isabella non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 380-*bis*.1 c.p.c., mentre la comunicazione agli eredi Manna Isabella, Manna Francesco e Manna Rolando non si era perfezionata.

6. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi fissata per la discussione l'adunanza camerale del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-*bis*.1 c.p.c. Con successiva ordinanza interlocutoria n. 21252 del 24 luglio 2025 la Corte ha disposto nuovamente comunicarsi l'avviso di trattazione ed il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell'avviso di trattazione, anche, eventualmente, con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a Manna Rolando Manna Loredana, Manna Isabella, Manna Margherita e Manna Francesco.

7. Espletati gli adempimenti, con decreto presidenziale del 22 aprile 2026 è stata quindi fissata nuovamente la discussione

del ricorso per l'adunanza in camera di consiglio del 15 settembre 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380.bis.1 c.p.c.

8.Rolando Manna, Francesco Manna, Margherita Manna, Isabella Manna, Loredana Manna, ai quali (essendo il ricorrente, difensore di se stesso, deceduto nelle more) era stato comunicato, ai soli fini della conoscenza della pendenza del giudizio, il decreto di fissazione dell'adunanza camerale, rappresentati, come da procura in atti, dall'Avv. Marcello Manna, hanno dichiarato, allegando le relative rinunce, di non avere accettato, quali chiamati, l'eredità di Luigi Manna e di avere rinunciato alla stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va rilevato che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, di recente Cass. Sez. 3 n. 15622 del 21/05/2026), nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo. Inoltre «nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della società ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento

alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità» (Cass. 9 agosto 2017, n. 19864; v. anche Cass. 7 febbraio 2026, n. 2702; Cass. 10 giugno 2026, n. 18991).

Nel caso in esame, essendo il ricorrente, deceduto, difensore di sé stesso, la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza era stata effettuata al sol fine di rendere edotti della pendenza del processo gli eventuali eredi, onde può procedersi alla trattazione del ricorso come proposto da Luigi Manna.

2. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo Manna Luigi denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ. Lamenta, in particolare, il ricorrente la carenza motivazionale della sentenza impugnata, per avere omesso, la corte regionale, di pronunciarsi su punti fondamentali della controversia, ed in particolare sulle deduzioni del ricorrente riguardanti l'asserita violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 24 Cost., nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e della legge n. 108/1996 e 388/2000, con riferimento alle sanzioni ed agli interessi applicati.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.

Rileva, in particolare, che le somme iscritte a ruolo, e per le quali era stata emessa la cartella impugnata, erano frutto di una erronea interpretazione del bilancio 1992 sia da parte della G.d.F. di Rossano che da parte dell'Ufficio Distrettuale delle Finanze di Cosenza.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento in quanto notificate per posta, in violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella di pagamento, trattandosi di operazioni contabili relative all'anno 1992, il cui accertamento induttivo da parte dell'Ufficio è avvenuto nell'anno 1999, quindi dopo sette anni.

3. Procedendo quindi all'esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

3.1. Il primo motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi su punti fondamentali della controversia e, nello specifico, sulla eccepita violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione alla notifica degli atti presupposti della cartella; sulla violazione della legge n. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., in relazione alle comunicazioni pervenute allo stesso che, a suo dire, sarebbero prive delle indicazioni utili circa le modalità ed i termini per l'impugnazione, e per garantire un'adeguata difesa; sulla violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, con riferimento agli atti dell'Amministrazione finanziaria; infine, sulla violazione della legge n. 108/1996 e n. 388/2000, per quel che riguarda gli interessi applicati.

Orbene, dalla sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello, si evince chiaramente che l'iscrizione a ruolo in oggetto è stata effettuata in forza di sentenza della C.T.P. di Cosenza n. 37/06/2002, depositata il 27 maggio 2002, per cui ogni doglianza relativa al merito è preclusa.

In sostanza, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa sulla base di un precedente avviso di accertamento, oggetto di un precedente giudizio conclusosi con una quantificazione definitiva del debito tributario.

Orbene, va rilevato che il giudice, nel motivare la sentenza, non è tenuto ad operare una risposta particolareggiata ad ogni deduzione o eccezione sollevata dalle parti, essendo sufficiente che egli dia conto, in maniera chiara e completa, delle ragioni poste a fondamento della propria decisione (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2024, n. 7014; Cass. 29 dicembre 2020, n. 2930).

Nel caso di specie, le eccezioni in esame, attenendo al merito della pretesa tributaria, non sono state esaminate, in quanto i giudici di merito, prendendo atto della definitività dell'accertamento, si sono espressi sulle doglianze del contribuente evidenziando, da un lato, la regolarità della notifica della cartella, e, dall'altro, il chiaro contenuto della stessa e la non intervenuta prescrizione della pretesa erariale.

La motivazione della sentenza impugnata, quindi, appare pienamente rispettare il c.d. minimo costituzionale, avendo la corte territoriale manifestato chiaramente le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, per non avere ricevuto, nel corso della verifica fiscale, le necessarie informazioni in merito ai propri diritti ed alle ragioni dell'accertamento.

Tale censura riguarda, tuttavia, l'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella impugnata, ed attengono, pertanto, al merito della pretesa tributaria, che è stato oggetto di precedente giudizio, concluso con la sentenza della C.T.P. di Cosenza n. 37/06/2002, passata in giudicato e riguardante l'avviso di accertamento presupposto, sentenza che ha dato origine all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 d.P.R. n. 602/1973 dell'imposta di cui alla cartella impugnata.

3.3. Il terzo motivo è infondato.

E' pacifico che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la notificazione della cartella di pagamento può essere effettuata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con invio diretto del plico al contribuente (Cass. 20 luglio 2022, n. 22816; Cass. 19 marzo 2014, n. 6395).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che la cartella oggetto di impugnazione fosse stata regolarmente notificata.

3.4. Il quarto motivo è, infine, inammissibile.

Il motivo è *in primis* assolutamente generico, in quanto non vengono specificate con precisione la natura dei crediti, il periodo di riferimento ed i termini di decorrenza della prescrizione.

In secondo luogo, l'eccezione di prescrizione attiene al merito della pretesa, e come tale riguardava il precedente giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento; né risulta eccepita

la prescrizione successiva (tra il passaggio in giudicato della sentenza in merito all'avviso di accertamento e la notificazione della cartella di pagamento).

4. Il ricorso deve, quindi, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna Manna Luigi alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito e in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in complessivi euro 7.800, oltre euro 200 per esborsi, 15% per rimborso forfetario delle spese, i.v.a. e c.p.a.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026.

Il Presidente est.
(Roberta Crucitti)